



REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI STUDIO O DI RICERCA, DI CONSULENZE E DI COLLABORAZIONE A SOGGETTI ESTRANEI AD JTACA S.R.L. CON SOCIO UNICO

Data di adozione/revisione. Estremi.	Versione
Determina N. 10 del 18 maggio 2015	n. 1

ART.1 – FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per l’affidamento di incarichi professionali e di collaborazione, da parte di Jtaca s.r.l. (d’ora in avanti anche la Società) con riferimento a quanto previsto dall’art. 7 del D.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.

1

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Per esigenze alle quali non si possa far fronte con il personale in servizio, sulla base del budget che assegna risorse ed obiettivi, il Direttore Generale può conferire incarichi individuali aventi ad oggetto prestazioni di tipo intellettuale con contratti di lavoro autonomo nella forma di prestazione occasionale, della collaborazione coordinata e continuativa e dell’incarico professionale, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.

Il requisito della “particolare e comprovata specializzazione” viene assolto da parte del soggetto affidatario come segue:

- con il possesso del diploma di laurea del vecchio ordinamento o della laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento o del titolo equivalente in materie e con indirizzo attinente all’ambito della prestazione da affidare, insieme ad appropriata esperienza professionale almeno biennale o, in alternativa, ad un master di specializzazione attinente alle materie dell’incarico di durata non inferiore a sei mesi.



- con il possesso di laurea triennale accompagnata da percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, finalizzati alla specializzazione richiesta oltre alla predetta ed appropriata esperienza professionale almeno biennale.

Si prescinde dal requisito del possesso della comprovata specializzazione universitaria in caso di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o dei mestieri artigianali, ferma restando la maturata esperienza nel settore.

ART. 3 – DEFINIZIONE DEGLI INCARICHI

Le collaborazioni esterne costituiscono un'obbligazione di mezzi nell'ambito delle quali assumono rilevanza la qualità personale, il lavoro personale e l'assenza di un'organizzazione imprenditoriale di mezzi e lavoro altrui subordinato.

L'incarico professionale (di consulenza, studio o ricerca) in linea generale si configura come contratto di prestazione d'opera ex artt. 2222-2238 c.c. riconducibile al modello della locatio operis, rispetto al quale assume rilevanza la personalità della prestazione resa dall'esecutore. Concettualmente distinto rimane, pertanto, l'appalto di servizi, il quale ha ad oggetto la prestazione imprenditoriale di un risultato resa da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta senza caratterizzazione personale.

Discende da tale impostazione la preclusione al conferimento di incarichi ex artt. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 e 3, comma 55, della legge n. 244 a soggetti societari, non sussistendo in tal caso il requisito della "individualità" della prestazione e che non costituiscono incarichi, e sono pertanto estranei al presente regolamento, i servizi affidati ai sensi del dlgs 163/2006.

ART. 4 – PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO

Nel caso in cui si verifichi la necessità di attivare le procedure per l'affidamento di un incarico, prima di procedere all'esterno, il Direttore Generale accerta la presenza dei seguenti presupposti:



- l'oggetto dell'incarico deve corrispondere alle competenze attribuite dallo Statuto alla società e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità della società medesima;
- deve essere oggettivamente impossibile utilizzare le risorse umane disponibili all'interno della società per lo svolgimento della prestazione che si richiede;
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso dell'incarico;
- deve essere accertata la proporzione fra il compenso corrisposto all'incarico e l'utilità conseguita dalla Società;

ART. 5 – PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO

L'affidamento degli incarichi è preceduto da procedura comparativa, salvo eccezionale e motivata determinazione del Direttore Generale in relazione alle ragioni di particolare urgenza o di particolare qualificazione, abilità o conoscenza richiesta, unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo e procedura concorsuale andata deserta.

3

La procedura comparativa è avviata mediante la pubblicazione di apposito avviso pubblico per la ricerca della professionalità necessaria o ad espletare idonee modalità di valutazione comparativa.

Il suddetto avviso deve essere pubblicato sul sito internet della Società ed allo stesso deve essere data pubblicità adeguata, per un periodo non inferiore a dieci giorni, salvi i casi di motivata urgenza.

Le domande degli interessati devono pervenire all'ufficio protocollo della Società entro la data e secondo le modalità fissate dall'avviso.

Le domande con i titoli e i curricula allegati, sono valutate, sulla base dei criteri individuati nell'avviso di selezione.

L'esito della selezione deve essere pubblicato su sito internet ed allo stesso deve essere data la medesima pubblicità accordata per l'avviso di avvio della procedura comparativa.



ART. 6 – PUBBLICAZIONE DEGLI INCARICHI

Tutti i contratti per incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di affidamento dell'incarico, del nominativo dell'incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del compenso previsto, sul sito istituzionale della Società

ART. 7 – DURATA DEL CONTRATTO E LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. E' possibile prorogare ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

ART. 8 – VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO

4

Nel corso della esecuzione, la società provvederà alla verifica periodica del corretto svolgimento dell'incarico.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, la Società può richiedere al soggetto incarico di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, può risolvere il contratto per inadempienza.

Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, la Società può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

ART. 9 – OBBLIGO DI TRASMISSIONE ALLA CORTE DEI CONTI

Ai sensi dell'art. 1, comma 173, della l. 23.12.2005, n. 266 i provvedimenti relativi al conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza a soggetti estranei alla Società eccedenti l'importo di € 5.000,00 devono essere trasmessi, a cura del dirigente che conferisce l'incarico, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, entro trenta giorni dall'adozione.